

NUOVO STATUTO LAVORATORI AUTONOMI

Da poco è stato approvato il *Job's Act degli autonomi*, la Legge che contiene il nuovo statuto dei lavoratori autonomi.

Il provvedimento si applicherà ai rapporti di lavoro autonomo così come previsto dal titolo III del quinto libro del codice civile, inclusi i rapporti di lavoro autonomo con disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile (Contratto d'opera).

Andiamo a verificare, le novità di maggior rilievo.

La prima novità importante è quella contenuta all'art. 2, con la quale si estende anche ai lavoratori autonomi la protezione prevista originariamente per le imprese commerciali in tema di ritardo dei pagamenti (D. Lgs. 231/02): si tratta, di un *corpo* normativo che mira a tutelare i soggetti più deboli che potrebbero patire modalità di pagamenti particolarmente vessatori, prevedendo l'annullamento di tali pattuizioni e la loro sostituzione con una disciplina di riequilibrio oltre a prevedere dei meccanismi automatici di ristoro del danno da ritardo (artt. 3- 6 D. Lgs. 231/02).

Per i lavoratori autonomi non iscritti ad albi o collegi (igienisti dentali), l'art. 8 provvede a modifica, aumentando le tutele, la disciplina del congedo parentale. Molto significativa è l'introduzione della possibilità di fruire del congedo entro il primo anno di vita del bambino a prescindere dall'ammontare dei contributi versati, invece entro i tre anni si può chiedere il congedo se si è provveduto a versare i contributi previdenziali per almeno un trimestre.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione separata INPS, è prevista l'equiparazione alla degenza ospedaliera dei periodi di convalescenza conseguenti a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o comunque per patologie gravi o totalmente invalidanti.

Alle lavoratrici autonome è data facoltà di fruire del trattamento di maternità a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi.

Inoltre non sarà più possibile la conclusione del rapporto di lavoro a seguito di maternità ed infortuni, poiché dalla legge è precisato che: *«la gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa,*

senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente».

Inoltre viene introdotta la possibilità di sospensione del versamento degli oneri previdenziali nelle situazioni di malattia grave fino ad un massimo di due anni.

In tema di deducibilità fiscale delle spese per formazione e aggiornamento, «sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».

Infine e non per ultimo, appaiono importanti le novità inerenti le misure di sostegno in caso di interruzione del rapporto lavorativo, essendo previsto dalla legge che: *«a decorrere dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL (indennità di disoccupazione) è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data».*

Domenico PIGNATARO